

Estintori nei trasporti: chiarimenti sulla compatibilità con la presenza di persone

A cura di Ing. **Sandro Marinelli**, *Presidente Associazione M.A.I.A.*

Pervengono alla scrivente Associazione numerosi quesiti in merito all'utilizzo di estintori a bordo di mezzi adibiti al trasporto di persone siano essi pullman turistici, scuolabus o altra tipologia di mezzo.

Va considerato che la circolazione su strada di mezzi adibiti al trasporto di persone è regolamentata dal Ministero dei Trasporti e non dal Ministero dell'Interno, anche se i controlli vengono effettuati dalla Polizia Stradale, facente parte del Ministero dell'Interno.

Orbene, il Ministero dei Trasporti ha emesso, circa 41 anni orsono, il D.M. 18 aprile 1977 che, al punto 5.5.8 dell'Allegato tecnico, stabilisce che gli estintori, in dotazione nei predetti mezzi di trasporto di persone, devono essere approvati e riconosciuti idonei all'impiego in LOCALI

CHIUSI dal Ministero dell'Interno, indicando solo due tipologie di estintori (schiuma o CO₂), ed escludendo le tipologie per le quali l'agente estinguente possa avere conseguenze sull'incolumità e sulla salute degli occupanti dell'abitacolo.

Ne consegue, ad esempio,



che gli estintori che utilizzano, come agente estinguente, la polvere NON sono idonei per l'utilizzo su un principio d'incendio che dovesse verificarsi all'interno dell'abitacolo.

Tale disposizione emanata con il predetto D.M. esiste da oltre 40 anni, ma è stata sorprendentemente ignorata dalla gran parte delle aziende che producono pullman turistici/scuolabus e dalla gran parte delle aziende di trasporto che, forse per carenza di informazione specifica, hanno consentito l'installazione a bordo dei propri mezzi di estintori utilizzando agenti estinguenti non compatibili con la presenza di persone. Stupisce anche che molte aziende del settore antincendio, fornitrici di estintori, si siano limitate a fornire estintori omologati senza tener conto di quanto sopra indicato, anche se il buon senso derivante da una minima conoscenza degli agenti estinguenti, avrebbe dovuto, da sempre, consigliare l'utilizzo di estintori a polvere sia da parte delle aziende di trasporto che li acquistavano e sia da parte delle aziende che operano nel settore dell'antincendio che li fornivano.

Ovviamente, esistendo da oltre 40 anni il predetto Decreto del Ministero dei Trasporti, non è pensabile che il Legislatore possa, oggi, modificare una disposizione che tutela l'incolumità e la salute dei cittadini e che è in



vigore da decenni. Ne consegue che, chi vuole essere in regola con le disposizioni normative vigenti sopra richiamate, deve provvedere quanto prima ad adeguarsi a tali indicazioni legislative, prestando particolare attenzione alla scelta della tipologia di estintore da installare all'interno dei mezzi adibiti al trasporto di persone.

Va considerato anche che la semplice Valutazione del Rischio d'Incendio, se fosse stata effettuata, avrebbe già dovuto indicare la tipologia delle apparecchiature portatili di estinzione da installare, tenuto conto che a bordo di un veicolo adibito al trasporto di persone si possono verificare solo incendi di classe A o di classe B.

La scelta quindi dell'estintore da installare deve essere limitata a quelle tipologie che consentono l'estinzione dei predetti fuochi di classe A e B senza tuttavia mettere a repentaglio la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Val la pena ricordare che, in caso di incidente che coinvolga le persone trasportate, nelle sedi giurisdizionali competenti (tribunali) si applicano le disposizioni normative vigenti e non le "consuetudini" errate adottate dagli utenti: chi opera in certi settori (trasporto, antincendio, ecc.) deve prima di tutto conoscere le regole a tutela della salute di tutti i cittadini, regole la cui violazione è passibile di sanzioni sia penali che civili.

Ritenendo di aver chiarito i dubbi che molti operatori ancora manifestano, colgo l'occasione per inviarvi i miei più cordiali saluti.

Segue lettera Ministero dell'Interno >>>



Segreteria
Via G.B. Vico, 29 20010
Cornaredo (MI)
Tel. 02 93563062
Fax 02 935 626 17

E-mail:
segreteria@associazionemaia.org
Pec:
associazionemaia@pec.it
www.associazionemaia.org

Area Formazione:
Cell 333 6429354
Fax 059 8395569

formazione@associazionemaia.org



Visita la nostra pagina
Associazione MAIA



Ministero dell'Interno

Lettera di chiarimento della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica sulla dotazione di estintori nei pullman turistici e scuolabus

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento per la pubblica sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria delle Comunicazioni e per i reparti speciali
della polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale

**Oggetto: Trasporto passeggeri su pullman turistici e scuolabus - Dotazione di estintori
Quesito Vs. Rif. 300/A/7871/17/113/31 del 20/10/2017**

Con riferimento al quesito di cui all'oggetto, circa l'utilizzo di estintori durante la circolazione su strada di pullman turistici e scuolabus si rappresenta quanto segue.

Il D.M. 18 aprile 1977 del Ministero dei Trasporti, al punto 5.5.8 dell'Allegato tecnico, specifica le previsioni degli estintori di incendio e delle cassette di pronto soccorso da porre in dotazione sui veicoli adibiti al trasporto delle persone, quali pullman turistici e scuolabus.

Il punto 5.5.8 stabilisce che gli estintori devono essere approvati e riconosciuti idonei all'impiego in locali chiusi dal Ministero dell'Interno. Sulla scorta delle conoscenze tecniche dell'epoca di stesura del decreto medesimo, vengono indicati, in funzione dei posti, due tipologie di estintori, segnatamente estintori a schiuma da 5 litri ed estintori a neve carbonica da 2 Kg.

Si specifica, inoltre, che gli estintori indicati possono essere sostituiti da estintori di efficienza equivalente.

Per stabilire l'efficienza equivalente di un estintore non devono essere considerate solo le caratteristiche di spegnimento rispetto alle classi di fuoco considerate, ma anche le caratteristiche del getto estinguente durante la scarica e gli effetti che l'azionamento dell'estintore potrebbe comportare sugli occupanti. Il punto 5.5.8., infatti si chiude affermando che devono essere esclusi tutti gli estintori, ancorché approvati dal Ministero dell'Interno, che possano, all'atto dell'impiego su veicoli, sviluppare gas velenosi.

Sulla scorta delle considerazioni precedenti e, tenuto conto che la previsione degli estintori è l'attacco di un principio di incendio nell'abitacolo del veicolo destinato al trasporto di persone, devono non ritenersi idonei gli estintori che utilizzino, quale agente estinguente, la polvere.

Ad oggi, gli estintori portatili approvati e riconosciuti dal Ministero dell'Interno devono essere omologati ai sensi e per gli effetti del DM 7/01/2005 il quale, per la qualifica delle prestazioni indica quale norma tecnica di riferimento, la EN 3/7 "Estintori d'incendio portatili, Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova".

La norma EN 3/7 classifica gli estintori secondo le seguenti tipologie:

- Estintori a base d'acqua, compresi gli estintori a schiuma;
- Estintori a polvere;
- Estintori a biossido di carbonio;
- Estintori a idrocarburi alogenati;
- Estintori ad agente pulito (Clean Agent).

Tutto quanto sopra premesso, a parere della scrivente Direzione, gli estintori a schiuma da 5 litri possono essere considerati equivalenti ad estintori a base di acqua, compresi gli estintori a schiuma, omologati, con carica nominale non inferiore a 6 litri, mentre gli estintori a neve carbonica da 2 Kg possono essere considerati equivalenti ad estintori ad anidride carbonica (CO₂), omologati, con carica nominale non inferiore a 2 Kg.

Il Direttore Centrale - LITTERIO